

Avv. Lorenzo De Gregoriis, Ph.D.
Circonvallazione Spalato 90
64100 Teramo
www.gdlex.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO DI LEGITTIMITA'

CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE

COLLEGIALE E MONOCRATICA

Per il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED] residente in [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. **Lorenzo De Gregoriis** (C.F. DGRLNZ80M08L103V - PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it - fax 0861.415296) nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. **Jacopo Ambrosini**, (c.f. MBRJCP93D29A345E; pec: jacopo.ambrosini@pec-avvocatiteramo.it) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Lorenzo De Gregoriis sito in Teramo, Circonvallazione Spalato n. 90; - *Ricorrente*;

Contro il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato; - *Amministrazione resistente*;

per l'annullamento, previa emissione di idonea misura cautelare collegiale e monocratica, del bando di concorso del 7 agosto 2024, limitatamente alla parte in cui, all'art. 11, comma 2, restringe irragionevolmente la priorità di scelta della sede ai soli casi di assistenza al coniuge o al figlio minore affetti da grave *handicap*; del provvedimento prot. n. 14567 del 28 novembre 2025 recante "Assunzione dei vincitori del

concorso risultati assegnatari di sede” e dell’allegato elenco, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente la sede richiesta di Lecce nonostante la priorità, assegnandogli, all’opposto, la sede di L’Aquila; dell’elenco della assegnazione uffici del 05.12.2025, nella parte in cui il ricorrente viene destinato al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila e non presso la sede di Lecce; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché sconosciuto.

Esposto in fatto

1. Il ricorrente, [REDACTED] ha partecipato al “*Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti*”, indetto dal Ministero della Giustizia con provvedimento del 7 agosto 2024 (**doc. n. 1**). La domanda di partecipazione, acquisita agli atti, reca tutti i requisiti richiesti, nonché il possesso delle patenti di guida e dei titoli utili per il profilo professionale.

2. Ai fini di quanto di interesse nell’economia del presente ricorso – che verte sulla mancata previsione, nel bando di concorso e nel provvedimento di assegnazione delle sedi, della “priorità” vantata dal ricorrente per la necessità di assistere la madre gravemente disabile – è a dirsi che la *lex specialis* prevedeva, oltre alle “preferenze e precedenza” di cui all’art. 9 (es. minore età anagrafica, maggior numero di figli a carico, insigniti di medaglia al valore militare etc.), anche un criterio prioritario modellato sulla base di quanto previsto dall’art. 33 comma 5 L. 104 del 1992.

3. Più nel dettaglio, l’art. 11 comma 2 del bando di concorso prevede che “i candidati vincitori **potranno scegliere la sede secondo l’ordine di graduatoria** fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e ferma restando **la scelta prioritaria delle sedi disponibili** ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 **per assistenza al coniuge e a figlio minore affetti da grave handicap**”.

In aggiunta e a completamento di quanto sopra, il successivo comma 3 prevede che “i candidati vincitori, secondo l’ordine di graduatoria, sono

assegnati alle sedi di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 del presente bando”.

4. Ebbene, come può agevolmente comprendersi dalla lettura della clausola di cui all'art.11, il bando in maniera del tutto illogica limitava la scelta preferenziale delle sedi ai casi di assistenza al coniuge e/o al figlio minore affetto da grave *handicap*, e ciò in maniera palesemente difforme da quanto previsto dall'art. 33 co. 5 cit., il quale non prevede limitazioni al riguardo, statuendo che *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

Quanto sopra con la precisazione per cui la *“persona da assistere”*, in base alla consolidata interpretazione sistematica del comma 5 in combinato disposto con il comma 3 dell'art. 33, è individuata nella *“persona con disabilità in situazione di gravità”* che sia il coniuge o parte di un'unione civile o convivente di fatto o, comunque, un *“parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”*.

5. Ciò detto, in data 12.11.2025 veniva pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso in esame, nel quale il ricorrente veniva proclamato vincitore alla posizione n. 624, con il punteggio di 50,5 pt. (**doc. n. 2**).

In pari data, sul sito web del Concorso, l'Amministrazione resistente invitata i candidati vincitori a trasmettere, esclusivamente mediante posta elettronica ordinaria, la documentazione attestante lo stato di invalidità del familiare ai fini della assegnazione della sede più vicina, precisando come *“per quanto si riferisce alle fattispecie di cui all'articolo 33, comma 5, della legge in parola, (assistenza a familiare disabile), è possibile trasmettere unicamente la documentazione attestante lo stato di genitore di figlio minore disabile in stato di gravità a cui si presta assistenza”* (**doc. n. 9**).

6. In buona sostanza il Ministero della Giustizia, contravvenendo perfino alla previsione del bando dallo stesso redatto, restringeva ulteriormente la portata applicativa dell'art. 11 cit., consentendo l'invio della documentazione idonea a comprovare la priorità nella assegnazione delle sedi limitatamente all'assistenza dei figli minori disabili in condizioni di gravità.

Ciò rendeva necessario un primo intervento correttivo dell'Amministrazione resistente, la quale, con successivo avviso pubblicato in data 19.11.2025 (**doc. n. 9**), comunicava che "ad integrazione dell'Avviso del 12 novembre 2025, ai fini dell'assegnazione dei vincitori in esito alla scelta della sede, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in aggiunta alla documentazione afferente l'assistenza a figli minori disabili, è possibile inviare la documentazione attestante lo stato di gravità del coniuge disabile convivente a cui si presta assistenza (...) Il termine di inoltro delle certificazioni è fissato inderogabilmente al giorno 24 novembre 2025, ore 9.00".

7. Ebbene, con una prima e-mail inviata in data 18.11.2025 (**doc. n. 6**), il ricorrente inviava la documentazione comprovante lo stato di disabilità grave (ex art. 3 co. 3 L. 104/1992) della madre dello stesso, sottolineando altresì come egli, essendo figlio unico, fosse l'unico a poter prestare assistenza all'anziana madre, residente in [REDACTED] ai fini della assegnazione – per l'appunto – presso la sede lavorativa di Lecce.

Lo stato di invalidità grave veniva infatti certificato all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., con il decreto di

[REDACTED]
[REDACTED] (**doc. n. 8**).

8. Occorre precisare, a completamento di quanto sopra, che il ricorrente è l'unico familiare in grado di assistere la madre invalida, come si desume dallo stato di famiglia (**doc. n. 10**) e dai vari certificati rilasciati dalle Aziende sanitarie in tempi diversi, idonei a dimostrare che il sig. [REDACTED] è l'unico accompagnatore della madre in occasione delle visite

mediche alle quali essa si sottopone in ragione del suo stato di invalido (esami cardiologici, RX, visita antalgica ed altro: **doc. n. 11**).

9. Ciò posto, con PEC a firma dello scrivente legale, inoltrata in data 21.11.2025 (**doc. n. 5**), si formulava una prima richiesta di chiarimenti in ordine alle ragioni per cui il Ministero non aveva ritenuto, già a partire dal bando – secondo quanto già visto – di non assegnare rilevanza alle situazioni di priorità derivanti dalla necessità di accudire i propri genitori invalidi.

Tale istanza non riceveva riscontro alcuno.

10. Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. DOG.28/11/2025.0014567 (**doc. n. 3**) veniva disposta l'assunzione dei vincitori del concorso pubblico "*in esito alla procedura di scelta delle sedi tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025*", come viene esplicitamente dichiarato nell'avviso pubblicato sul sito in data 28.11.2025 ("assunzione dei vincitori assegnatari di sede").

Con tale provvedimento il Ministero della Giustizia, tenendo conto della graduatoria di merito già pubblicata ed altresì della "possibilità" (come previsto dall'art. 33, che adopera la dizione "ove possibile") di ottenere la sede più vicina alla persona disabile da assistere, nonché della necessità di contemperare gli interessi individuali dei candidati con l'interesse pubblico alla assegnazione dei vincitori presso le varie articolazioni periferiche del Ministero, pubblicava l'elenco aggiornato della graduatoria con le varie sedi previste.

11. Solo in tale momento il ricorrente poteva apprendere come, in difetto di ogni motivazione enucleabile dal provvedimento di assegnazione e, in ogni caso, in mancanza di riscontro alla PEC inviata dallo scrivente difensore in data 21.11.2025, la sua richiesta di valutare la priorità derivante dalla necessità di assistere la madre disabile non fosse stata accolta, atteso che egli veniva inammissibilmente assegnato alla sede di L'Aquila, distante 600 km da quella di Lecce.

12. Ebbene, sulla base di quanto esposto, il bando e il decreto di assegnazione delle sedi sono illegittimi, e meritano pertanto di essere annullati, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 33, COMMA 5, L. 104 DEL 1992. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. ECCESSO DI POTERE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1. Il bando di concorso, così come il provvedimento che dispone l'assegnazione dei vincitori del concorso alle varie sedi, sono in tutta evidenza illegittimi per la mancata inclusione, tra le fattispecie di assegnazione "prioritaria" delle sedi, di quella relativa alla assistenza del proprio genitore in condizioni di disabilità grave.

La legge speciale del concorso, infatti, come già anticipato in sede fattuale, restringe in maniera irragionevole l'ambito di riconoscimento della scelta prioritaria, escludendo dal novero dei "beneficiari" quelli che, come si verifica puntualmente per l'odierno ricorrente, hanno la necessità (di ovvio rilievo costituzionale) di prestare assistenza al proprio genitore malato, non potendo contare sulla disponibilità di altri familiari.

L'illegittimità che contrassegna sul punto il bando, come è evidente, si è dunque trasmessa per invalidità derivata al provvedimento di assegnazione delle sedi prot. n. 14567 del 28.11.2025 che, all'esito della ponderazione degli interessi e dei fatti sottesi al riconoscimento delle classi dei beneficiari, ha del tutto pretermesso la posizione del ricorrente ai fini della assegnazione alla sede lavorativa di Lecce.

Sul punto peraltro, in maniera del tutto sintetica e scarna, l'Amministrazione motiva come di seguito: "*viste le assegnazioni di sede, attribuite al termine della richiamata procedura di scelta svoltasi nel rispetto dell'ordine di graduatoria, unicamente derogato dalle disposizioni*

di cui alla legge numero 104/1992, secondo le preferenze espresse dai candidati".

2. Al riguardo, peraltro, occorre premettere una dirimente precisazione che valga ad ulteriore dimostrazione della c.d. prova di resistenza.

Il ricorrente sig. [REDACTED] infatti, è collocato nella graduatoria finale di merito, in qualità di vincitore, nella posizione n. 624 con il punteggio di 50,5 (ossia, 6,5 pt. ai titoli; 24 pt. alla prova scritta e 20 pt. alla prova pratica).

Ebbene, poiché nella sede di Lecce sono stati assegnati – come da previsione generale – n. 12 candidati vincitori (che tale preferenza hanno espresso quale sede di lavoro), due dei quali (sulla base di quanto ricavabile incrociando i dati risultanti dall'elenco delle assegnazioni e della graduatoria con i punteggi: **doc. n. 2, n. 3 e n. 4**) hanno il medesimo punteggio di 50,5 - ossia i candidati Carmine Spada, alla posizione n. 546, e il sig. Michele Antonio Grande, alla posizione n. 559 – è evidente come il ricorrente sarebbe stato assegnato alla sede di Lecce proprio in via preferenziale rispetto ai due candidati testé citati.

3. Quanto sopra precisato si consideri ora il paradigma normativo di riferimento.

Come anticipato in sede di esposizione dei fatti, la clausola del bando che disciplina i criteri preferenziali di assegnazione delle sedi, sulla base della (rappresentazione della) necessità di assistere un familiare disabile, è modellata mediante rinvio alla disposizione dell'art. 33 comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, rubricata "*legge quadro per l'assistenza ai disabili*".

La quale norma, come noto, stabilisce che il lavoratore può scegliere "*ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere*".

A sua volta, la definizione della "persona da assistere", che non trova puntuale indicazione nel perimetro del comma 5, si desume dal precedente comma 3 che, nel definire il complesso delle misure assistenziali previste in favore del lavoratore che deve assistere una "*persona con disabilità in situazione di gravità*", individua le categorie eleggibili a tal fine nei parenti

o affini entro il secondo grado; nella parte di un'unione civile o nel convivente di fatto, ovvero ancora nel coniuge del richiedente.

4. La *ratio* della norma è evidente.

Mediante tale disposizione, infatti, si attribuisce una tutela rafforzata ai lavoratori che si fanno carico di assistere un familiare disabile grave, consentendo loro, quando ciò sia possibile in concreto (come nel caso *de quo*) di ottenere l'assegnazione presso la sede di lavoro più vicina alla persona assistita.

Nello specifico, la finalità primigenia è quella di rendere effettivo il diritto fondamentale della persona disabile ad essere accudita nell'ambito familiare, riconoscendo il ruolo essenziale che la famiglia svolge nel prendersi cura dei suoi membri più fragili.

Proprio per questo la legge non opera alcuna limitazione riguardo alla figura familiare del disabile assistito: è irrilevante che si tratti del coniuge, di un figlio, di un genitore o di altro parente, purché sussistano le condizioni previste (riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 co.3 L.104 e assistenza continuativa da parte del lavoratore).

Nel caso di specie, peraltro – come già anticipato - il bando di concorso si richiama alla fattispecie di cui all'art. 33 cit. per “graduare” – secondo l'ordine proprio della graduatoria – le richieste di sedi espresse dai candidati in possesso dei requisiti ivi delineati e dunque per soddisfare, di tal guisa, la sede più congeniale a ciascuno di loro in base ai *desiderata* espressi durante la procedura di scelta della sede.

5. Ebbene, quanto sopra precisato, il Ministero resistente, attraverso la riferita clausola del bando di concorso, ha ristretto indebitamente l'ambito applicativo di tale fattispecie, limitando la priorità di sede ai soli candidati che assistano il coniuge o un figlio minorenni disabile grave.

Difatti, l'articolo 11 comma 2 della *lex specialis* prevede che “*I candidati vincitori potranno scegliere la sede secondo l'ordine di graduatoria fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili ai sensi dell'articolo 33 comma 5 della*

legge 5 febbraio 1992, n. 104 per assistenza al coniuge e a figlio minore affetti da grave handicap”.

In tal guisa, l’Amministrazione resistente, nel disciplinare i criteri di priorità nell’assegnazione delle sedi, ha irrazionalmente escluso dal novero dei candidati eleggibili i concorrenti che, come accade per il sig. [REDACTED] manifestano la necessità di assistere un genitore disabile, con ciò violando:

a) la norma di legge primaria alla quale il bando fa richiamo, atteso che esso introduce una condizione restrittiva non prevista dalla L.104/92, escludendo dal beneficio una categoria di lavoratori (coloro che assistono un genitore disabile grave) espressamente tutelata invece dalla legge;

b) l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza, in quanto vengono ingiustificatamente trattate in modo differenziato situazioni egualmente meritevoli di tutela: invero, l’assistenza a un familiare disabile grave è tutelata dalla legge indipendentemente dal rapporto di parentela, specialmente ove sia “stretto”, come nel caso di cui trattasi, e non v’è alcuna ragione valida per concedere la priorità a chi assiste il coniuge o i figli minori ma negarla a chi assiste, ad esempio, la madre gravemente malata;

c) l’art. 97 della Costituzione, in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, poiché l’esclusione di un’intera categoria di aventi diritto costituisce un’irragionevole compressione di un interesse pubblico primario (il diritto alla salute e all’assistenza dei disabili tramite il sostegno familiare) e denota un uso distorto della discrezionalità amministrativa;

d) i principi generali di parità di trattamento e proporzionalità, stante l’irrazionale limitazione del novero dei beneficiari della priorità, che determina una disparità di trattamento non supportata da alcun valido motivo.

6. Alla luce di quanto sopra è evidente come l’art. 11, comma 2, della *lex specialis* non potesse derogare o restringere l’ambito di applicazione di una fattispecie volta alla tutela di interessi fondamentali delle persone disabili senza una ragionevole motivazione al riguardo.

Per altri versi, poiché la clausola del bando di cui si discorre rinvia *in parte qua*, ai fini della disciplina delle fattispecie di scelta preferenziale delle sedi di servizio, all'art. 33 cit., è evidente come, avendo limitato tale scelta solo alle necessità di assistenza del coniuge (o convivente *more uxorio*) e al figlio minore, nel distinto caso della tutela del proprio genitore disabile debba trovare diretta applicazione la disposizione di legge statale, che tale limitazione – come detto – non conosce (secondo il noto meccanismo della c.d. eterointegrazione delle clausole del bando).

Sotto tale profilo, occorre ricordare la più recente giurisprudenza, per la quale laddove “*il bando non abbia preso in considerazione degli obblighi ulteriori previsti da norme di legge imperative, interviene il principio di c.d. eterointegrazione del bando che consente di colmare la lacuna della lex specialis, integrandone le disposizioni con le prescrizioni normative aventi carattere cogente*” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 12/06/2023, n.9938).

7. Non solo.

A ulteriore conferma dell'illegittimità della previsione della *lex specialis*, occorre evidenziare come lo stesso Ministero resistente, con Avviso del 19 novembre 2025, ha già ritenuto di integrare le ipotesi originariamente indicate per l'assistenza familiare in oggetto, estendendo l'ambito applicativo della priorità anche all'assistenza prestata al coniuge disabile convivente, a conferma della natura non rigida e non tassativa dell'elenco inizialmente previsto, come da *screenshot* che segue:

► Avviso 19 novembre 2025

Ad integrazione dell'Avviso del 12 novembre 2025, ai fini dell'assegnazione dei vincitori in esito alla scelta della sede, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in aggiunta alla documentazione afferente l'assistenza a figli minori disabili, è possibile inviare la documentazione attestante lo stato di gravità del coniuge disabile convivente a cui si presta assistenza.

S'invitano coloro che siano in possesso della suddetta documentazione a trasmetterla esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

concorsoconducenti.dgpersonale.dog@giustizia.it

Il termine di inoltro delle certificazioni è fissato inderogabilmente al giorno **24 novembre 2025, ore 9.00**.

Il presente avviso ha valore di notifica.

Pertanto, considerato che, come già esposto in fatto, il Sig. [REDACTED] con PEC del 18.11.2025, aveva trasmesso all'indirizzo istituzionale dedicato (concorsoconducenti.dgpersonale.dog@giustizia.it) la documentazione attestante il riconoscimento dello stato di disabilità grave della madre, sig.ra [REDACTED] ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, della quale egli garantisce assistenza continuativa ed esclusiva, risulta ancor più evidente la disparità di trattamento che contraddistingue l'operato del Ministero resistente.

8. In buona sostanza, l'Amministrazione resistente non ha esplicitato le ragioni per cui ha ignorato la richiesta del ricorrente, né tantomeno ha indicato eventuali impedimenti tecnici o organizzativi tali da rendere “non possibile” l'assegnazione presso la sede di Lecce.

In mancanza di qualsiasi giustificazione, risulta chiaro che il diniego implicito della priorità è dipeso esclusivamente dalla previsione illegittima del bando, che il Ministero ha applicato pedissequamente senza considerare la prevalenza della normativa statale.

Istanza di notifica per pubblici proclami.

Si chiede all'Ecc.mo Collegio di voler autorizzare il ricorrente, ove ritenuto, alla notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione dello stesso nel sito *web* dell'Amministrazione resistente, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati successivi, al momento non identificati né agevolmente identificabili.

Peraltro, dei controinteressati individuati nelle persone dei sigg.ri Carmine Spada e Michele Antonio Grande non è possibile in alcun modo individuare l'indirizzo di residenza, né l'eventuale PEC in loro possesso, attesa sia l'urgenza della notifica del presente ricorso, sia la circostanza della conoscenza della sola data di nascita degli stessi: non si dispone infatti (quantomeno) del codice fiscale ed inoltre, ove anche si disponesse di tale dato, la ricerca della residenza richiederebbe tempi lunghi o comunque

incompatibili, nell'esercizio del normale sforzo di diligenza, con la notifica del presente gravame.

Si richiama a tal fine la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato secondo cui "la notifica per pubblici proclami non è consentita solo per integrare il contraddittorio, in presenza di una notifica effettuata nelle forme ordinarie nei confronti di almeno uno dei controinteressati, ma va autorizzata, in presenza di comprovate difficoltà, anche in mancanza di una notifica ordinaria. Non vi è ragione letterale o sistematica per seguire l'opposto indirizzo interpretativo, in forza del quale la previsione dell'art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo prevarrebbe incondizionatamente sulla disposizione di cui al comma 4, imponendo sempre almeno una notifica ad uno dei controinteressati, nelle forme ordinarie" (così, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VII, n. 1047 del 01.02.2024).

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE E MONOCRATICA

Si chiede all'Ill.mo Presidente del T.a.r. adito di voler disporre la misura cautelare monocratica più adatta a tutelare interinalmente la situazione giuridica soggettiva del ricorrente, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., disponendo, in particolare, la sua provvisoria immissione in servizio del ricorrente presso la sede di Lecce, considerato che, in difetto, egli dovrebbe prendere servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, ossia in una sede posta a grandissima distanza dal luogo di residenza della madre bisognosa di cure.

Nello specifico, il profilo di estrema urgenza è determinato dall'Avviso ministeriale del 5 dicembre 2025, il quale prevede che **la mancata presentazione presso la sede di assegnazione nella data del 15 dicembre 2025, alle ore 9:00, comporti l'insanabile decadenza dal posto (doc. n. 2).**

In mancanza di tutela cautelare monocratica, dunque, il ricorrente sarebbe costretto a scegliere tra l'assunzione del servizio a L'Aquila (che, come detto, si trova a circa 600 km di distanza dal luogo di residenza della

madre), con l'inevitabile sacrificio dell'assistenza a quest'ultima e la lesione di diritti fondamentali, oppure il non presentarsi per evitare l'abbandono della stessa, con la conseguenza però di perdere definitivamente il posto di lavoro e subire un pregiudizio irreparabile alla propria vita professionale e familiare.

L'alternativa così prospettata conferma la gravità e l'irreversibilità del danno.

Si chiede, altresì, all'Ecc.mo Collegio di voler adottare la misura cautelare collegiale più idonea a tutelare la posizione giuridica del ricorrente, provvedendo, ove nel frattempo adottato, alla conferma del decreto monocratico *inaudita altera parte* e, inoltre, impartendo all'Amministrazione resistente – prevista sospensione *in parte qua* della clausola illegittima del bando - l'ordine di procedere a una nuova e completa valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente, inviata tramite PEC il 18.11.2025, attestante il riconoscimento dello stato di handicap grave della madre, sig.ra [REDACTED] ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, della quale egli presta assistenza continuativa ed esclusiva, ai fini del corretto riconoscimento della priorità di assegnazione e della conseguente attribuzione della sede di Lecce.

Quanto alla dimostrazione del *fumus*, si rimanda ancora una volta al motivo di diritto enunciato nel ricorso e brevemente richiamati nell'istanza cautelare monocratica.

Il *periculum in mora* è anch'esso palesemente sussistente.

L'assegnazione del ricorrente alla sede di L'Aquila, anziché alla sede di Lecce, determina un pregiudizio grave e attuale non solo alla sua sfera giuridica, ma anche agli interessi costituzionalmente protetti della persona disabile da lui assistita.

È pacificamente documentato che il sig. [REDACTED] presta assistenza continuativa ed esclusiva alla madre, sig.ra [REDACTED] riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, convivente e priva di qualsiasi altro familiare idoneo a

garantirle le cure quotidiane, come già dimostrato in punto di fatto (**doc. n. 10 e 11**).

L'attribuzione di una sede lavorativa distante circa 600 chilometri dal domicilio familiare determinerebbe, sin dall'avvio del servizio, l'oggettiva impossibilità per il ricorrente di continuare a svolgere le indispensabili attività assistenziali.

Ne deriva che il danno prospettato non presenta contenuto meramente economico né può essere riparato attraverso una futura reintegrazione; esso assume invece natura personale, sanitaria e familiare e si realizza in modo immediato e irreversibile con la presa di servizio nella sede lontana.

È altresì evidente che un eventuale accoglimento del ricorso nel merito sopraggiungerebbe quando il pregiudizio si sarebbe già definitivamente consumato, privando di utilità l'intervento giurisdizionale.

Va infine rilevato che la misura cautelare richiesta, consistente nella rinnovazione dell'istruttoria e nella attribuzione della sede di Lecce, non determina alcuna alterazione del regolare andamento della procedura concorsuale né arreca pregiudizio agli altri vincitori.

Il ricorrente non chiede infatti l'esclusione di terzi né la modifica del numero delle sedi disponibili, ma unicamente la rivalutazione della documentazione prodotta.

La comparazione degli interessi coinvolti mostra chiaramente come l'interesse pubblico non risentirebbe in alcun modo della misura richiesta, mentre l'interesse del ricorrente (e soprattutto quello della madre invalida) sarebbe irreversibilmente compromesso in caso di mancata tutela interinale.

ISTANZA DI OSCURAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia disporre l'oscuramento dei dati personali e sensibili contenuti nel presente ricorso e nei documenti allegati, riferiti:

– al sig. XXXXXXXXXX con particolare riguardo ai dati identificativi completi, alle informazioni relative alla residenza, alla situazione familiare,

ai recapiti personali e ad ogni altro elemento idoneo a rivelarne l'identità in misura eccedente le necessità del contraddittorio;

– alla sig.ra [REDACTED] madre del ricorrente, con riferimento a tutti i dati idonei a rivelarne lo stato di salute, la condizione di handicap grave e ogni altra informazione sanitaria, trattandosi di dati rientranti nelle categorie particolari di cui all'art. 9 GDPR.

Si rappresenta che tali dati risultano strettamente indispensabili ai fini della trattazione del ricorso, ma che la loro diffusione non controllata, anche attraverso la pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa e/o del Ministero della Giustizia, potrebbe comportare un pregiudizio ai diritti fondamentali dell'interessato e della familiare assistita.

Pertanto, si chiede che nelle pubblicazioni e nelle copie ad uso pubblico del presente ricorso e dei provvedimenti che seguiranno vengano oscurati i dati sensibili sopra indicati, sostituendoli, ove necessario, con formule del tipo “*omissis* – dati personali” o “*omissis* – dati sanitari”.

* * *

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, insiste per l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

In via preliminare, autorizzare *si opus sit* la notifica del ricorso per pubblici proclami sul sito web del Ministero resistente;

In via cautelare monocratica, autorizzare la provvisoria ammissione in servizio del ricorrente presso la sede di lavoro di Lecce, eventualmente in soprannumero e comunque fino alla prima data utile per l'udienza camerale;

In via cautelare collegiale, confermare la misura monocratica eventualmente adottata, sospendere l'efficacia della clausola impugnata del bando e del provvedimento di assegnazione e contestualmente ordinare all'Amministrazione resistente di procedere ad una nuova e completa

valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente, attestante il riconoscimento dello stato di *handicap* grave della madre, ai fini dell'assegnazione presso la sede di Lecce;

Nel merito, confermare quanto disposto in via cautelare e annullare gli atti richiamati in epigrafe.

Con vittoria di spese ed onorari di lite.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 325,00.

Si depositano gli atti come da indice allegato.

Roma, il 10.12.2025

Avv. Lorenzo De Gregoriis

Avv. Jacopo Ambrosini

De Gregoriis
Lorenzo

Firmato digitalmente da De Gregoriis Lorenzo
ND: C=IT, SN=De Gregoriis, SERIALNUMBER=TINIT-
DGRLNZ80M08L103V, CN=De Gregoriis Lorenzo,
dnQualifier=SIG0000006043739, G=Lorenzo
Motivo: Sono l'autore del documento
Posizione:
Data: 2025.12.11 08:17:15+01'00'
Foxit PDF Reader Versione: 2025.2.0